



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza Facoltativa assicura un'indennità in caso di ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) conseguente ad Infortunio, Malattia o Intervento chirurgico.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ In seguito ad un ricovero per la degenza in Istituto di cura pubblico o privato in conseguenza di un **infortunio, malattia, o per intervento chirurgico**, è riconosciuta un'indennità giornaliera.



### Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non opera per i ricoveri dovuti:

- ✗ per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi comportamenti nevrotici;
- ✗ ad aborto volontario non terapeutico;
- ✗ alla cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni, nonché uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti
- ✗ alle cure od interventi per la eliminazione e correzione di difetti fisici o malformazioni, o conseguenti ad infortuni preesistenti alla stipulazione del contratto;
- ✗ ad applicazioni di carattere estetico ed interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, non resi necessari da infortunio, cure dentarie o parodontopatie non rese necessarie da infortunio, protesi dentarie;
- ✗ a malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
- ✗ ad affezioni dirette od indirette per trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ a conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte, i quali abbiano movente politico o sociale;
- ✗ a conseguenze di inondazioni, alluvioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- ✗ ad atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio tentato suicidio;
- ✗ alla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della Scala U.I.A.A., deltaplano, sport aerei in genere;

- \* alla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- \* all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci;
- \* agli infortuni sofferti alla guida di veicoli e natanti, qualora dall'accertamento da parte degli organi di Polizia stradale o da parte delle Strutture Sanitarie deputate a rilasciare agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, risulti un valore del tasso alcolemico superiore a quello stabilito dalle norme di legge.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



#### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



#### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in tutto il mondo.



#### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro quindici giorni dalla dimissione dall'Istituto di cura.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



### **Come posso disdire la polizza?**

Puoi disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata/PEC spedita alla Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.

## Assicurazione Indennità da ricovero

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto "Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero Titolari di  
C/C con accredito di Pensione"



Data ultima realizzazione: 31/08/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima dell'Adesione al contratto.

**GENERALI ITALIA S.p.A.** è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: [www.generalitalia.it](http://www.generalitalia.it); indirizzo di posta elettronica: [info.it@generalitalia.com](mailto:info.it@generalitalia.com); indirizzo PEC: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.generalitalia.it](http://www.generalitalia.it);  
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75  
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67  
Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45  
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia viene prestata per la corresponsione di un'indennità da ricovero di:

- o € 30 per ciascun giorno di degenza ospedaliera da malattia;
- o € 60 per ciascun giorno di degenza ospedaliera da infortunio;
- o € 90 per ricovero dovuto a Grande Intervento Chirurgico (G.I.C., come da elenco).

Per la garanzie suindicate, le prestazioni vengono fornite a decorrere dal 7° giorno e per la durata massima di 50 (cinquanta) giorni per ciascun sinistro e di 100 (cento) giorni in caso di più ricoveri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Il giorno di entrata e di uscita viene considerato come unico giorno.

Nei casi di Rapporti cointestati a due o più Pensionati che accreditano le loro Pensioni sul medesimo Rapporto assicurato, le garanzie di polizza si intendono prestate singolarmente per ciascuno di essi, mediante corresponsione dei relativi pro-capite.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della garanzia per ricoveri dovuti ad infortunio e dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello dell'Adesione nel caso di ricovero dovute a malattia.

Non sono assicurabili le persone che abbiano già compiuto gli 80 anni di età al momento dell'Adesione.

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive; l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una di queste patologie.

I limiti di indennizzo della presente Polizza Collettiva rappresentano il massimo esborso di Generali Italia in aggregato con altri indennizzi dovuti ai sensi di eventuali altre polizze collettive stipulate per lo stesso rischio dal Contraente con Generali Italia.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> La denuncia del sinistro - con indicazione del luogo, giorno e ora dell'infortunio e delle cause che lo determinarono - deve essere fatta dall'Assicurato o dagli aventi diritto, anche per il tramite della Banca Contraente, entro 15 giorni dalla dimissione dall'Istituto di Cura.</p> <p>La denuncia di sinistro deve essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificato medico;</li> <li>- altra documentazione medica rilasciata dall'Istituto di cura attestante il motivo del ricovero.</li> </ul> <p>L'Assicurato si obbliga a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorrere alla cure di un medico e seguirne le prescrizioni;</li> <li>- essere disponibile alla visita di medici designati da Generali Italia e ad eventuali altri accertamenti;</li> <li>- fornire a Generali Italia ed ai suoi incaricati ogni informazione ed esibire copia della cartella clinica.</li> </ul> <p>Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico a Generali Italia. Anche i familiari dell'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire qualsiasi indagine che Generali Italia ritenga necessaria.</p> <p>Il pagamento dell'indennità è effettuato su presentazione – in originale – della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione di versamento del premio da parte dell'Assicurato alla Contraente;</li> <li>- regolare attestato di degenza in istituto di cura (pubblico o privato), debitamente sottoscritto;</li> <li>- diagnosi di dimissione o copia della cartella clinica per la sola garanzia "ricoveri";</li> <li>- certificato rilasciato dal Pronto Soccorso con prognosi per la sola garanzia "gessatura".</li> </ul> <p>Gli originali presentati dall'Assicurato sono acquisiti da Generali Italia.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non è prevista gestione da parte di altre imprese/compagnie.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Le indennità verranno in ogni caso liquidate in Italia, in valuta Euro ed entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	In caso di esercizio del diritto di ripensamento, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.  Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso di 90 giorni comunicarsi al Contraente mediante lettera raccomandata AR o PEC. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della cessazione o del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	L'Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR o PEC.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione Indennità giornaliera per Ricovero per Titolari di c/c Bancari è rivolta ai Clienti – che siano persone fisiche – del Contraente, titolari di un conto corrente bancario con accredito della pensione, che abbiano espresso un bisogno di cura della persona e che non abbiano compiuto 80 anni di età".



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono il 35% del premio imponibile pagato dall'Assicurato - corrispondente ad € 15,02 annui - per remunerazioni di tipo provvigionale.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma"</li> <li>• Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: <a href="http://www.generali.it/Info/Reclami/">http://www.generali.it/Info/Reclami/</a></li> <li>• Via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:reclami.it@generali.com">reclami.it@generali.com</a></li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p>
----------------------------------	---

	I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <p>a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;</p> <p>e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>

<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (<i>indicare quando obbligatori</i>):</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:          Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: <a href="mailto:generali_mediazione@pec.generaligroup.com">generali_mediazione@pec.generaligroup.com</a>          Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> tenuto dal Ministero della Giustizia.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p>In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:          Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: <a href="mailto:generalialitalia@pec.generaligroup.com">generalialitalia@pec.generaligroup.com</a></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

Generali Italia S.p.A.

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIE

Assicurazione Indennità giornaliera per ricovero  
Titolari di Conto Corrente con accredito di Pensione  
di  
RomagnaBanca C.C.

Il presente Set Informativo contenente:

- DIP (Documento Informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni)
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto.





Pagina lasciata intenzionalmente bianca

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA  
AD ADESIONE**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIE**

**ASSICURAZIONE INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERO  
TITOLARI DI CONTO CORRENTE CON ACCREDITO DI PENSIONE  
DI  
ROMAGNABANCA C.C.**

**POLIZZA N. 370567344**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Aderente**

Il Cliente del Contraente che aderisce alla polizza collettiva stipulata tra il Contraente e Generali Italia.

### **Assicurato**

La persona per la quale è prestata l'assicurazione.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

### **Contraente**

RomagnaBanca Credito Cooperativo S.C., con Sede legale in Corso Perticari, 25/27 - Savignano Sul Rubicone (FC) - PI 04302260403.

### **Franchigia**

Il numero di giorni per i quali non viene corrisposta l'indennità all'Assicurato.

### **Indennizzo**

La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

### **Infortunio**

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

### **Istituto di Cura**

Ogni ospedale, clinica o casa di cura (convenzionata o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

### **Malattia**

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

### **Parti**

Il Contraente e Generali Italia.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.

### **Rapporto**

Per Rapporto si intende il conto corrente bancario con accredito della Pensione acceso dal Cliente del Contraente presso uno Stabilimento del Contraente medesimo.

### **Ricovero**

La degenza in Istituto di Cura comportante almeno un pernottamento.

### **Rischio**

La probabilità del verificarsi del sinistro.

### **Sinistro**

L'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

**Termini di aspettativa e carenze**

Periodo di tempo che intercorre tra l'adesione dell'Assicurato alla presente copertura assicurativa e l'inizio delle prestazioni.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>1</sup>.

### **Art. 2 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>2</sup>.

### **Art. 3 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato<sup>3</sup> e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 – Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio; permane invece l'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che il Contraente avesse in corso o stipulasse in proprio per un rischio analogo a quello assicurato con il presente contratto.

### **Art. 6 – Oneri**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

### **Art. 7 – Foro competente**

**Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la residenza dell'Assicurato.**

### **Art. 8 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

### **Art. 9 – Assicurazione per conto**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto degli Assicurati così come qualificati nelle Definizioni di polizza.

### **Art. 10 – Sanction Clause**

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore o la sua Capogruppo/Società Controllante o Società Controllate a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea (e dei singoli Paesi che ne fanno parte) o degli Stati Uniti d'America, o di ogni giurisdizione alla quale l'Assicuratore è soggetto.

### **Art. 11 - Contrattazione specifica delle singole clausole**

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

<sup>3</sup> ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

<sup>4</sup> ex art. 1341 del Codice Civile.

## NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

### Art. 12 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'intestatario del Rapporto Bancario sottoscrive il Modulo di Adesione presso il Contraente, ed ha **durata di un anno**, se il premio è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Il premio dovuto dall'Assicurato dovrà essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità concordate con il Contraente stesso. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi per l'Assicurato sono tutti quelli consentiti dal Contraente.

### Art. 13 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

**In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.**

**In mancanza di disdetta comunicata al Contraente, dall'Assicurato o da Generali Italia, mediante lettera raccomandata AR/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive.**

**Il Contraente comunica a Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco degli Assicurati per i quali la garanzia cessa alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.**

**In caso di cessazione della Polizza Collettiva non dovuta a recesso per sinistro, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo; è comunque facoltà del Contraente e di Generali Italia richiedere anche la cessazione dell'insieme delle adesioni in essere, con effetto per ognuna di esse dalla scadenza del proprio periodo di assicurazione in corso.**

**Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.**

### Art. 14 – Comunicazioni del Contraente a Generali Italia

Tutte le comunicazioni del Contraente a Generali Italia devono essere fatte mediante lettera raccomandata. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate da Generali Italia e dal Contraente.

### Art. 15 – Recesso in caso di sinistro

**Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Generali Italia può recedere dalla Polizza Collettiva, con preavviso 90 giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata AR/PEC.**

**Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.**

**Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.**

**Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.**

#### **Art. 16 – Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento**

L'Assicurato può esercitare il diritto al ripensamento dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR/PEC.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

#### **Art. 17 – Soggetti assicurati**

Possono essere assicurate le persone fisiche che siano intestatari o cointestatari di Rapporto di Conto Corrente Bancario (creditore e debitore), con accredito della Pensione; sono esclusi i Rapporti intestati a società di qualsiasi tipo.

L'Aderente dovrà essere in possesso delle caratteristiche di assicurabilità previste in polizza.

Gli Aderenti che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione sono in seguito denominati "Assicurati".

Entro 30 giorni dal termine di ogni annualità il Contraente comunica alla Generali Italia, per ogni Adesione:

1. la data di sottoscrizione della Adesione;
2. il numero identificativo del rapporto assicurato;
3. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
4. il premio annuo – comprensivo di imposte governative - relativo ad ogni Assicurato.

Entro 30 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa il Contraente comunica inoltre, relativamente alle Adesioni per le quali abbia ricevuto regolare disdetta da parte del/degli Assicurato/i:

1. il numero identificativo del rapporto assicurato;
2. Cognome, Nome, Codice Fiscale degli Assicurati;
3. data di effetto della disdetta.

Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Collettiva, fintanto che vi siano Adesioni in essere.

#### **Art. 18 – Premio per Adesione**

Per ogni Adesione viene fissato un premio annuo di € 44,00 comprensivo di imposte.

## NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

### Art. 19 – Oggetto dell'assicurazione e prestazioni

La garanzia viene prestata per la corresponsione di un'indennità da ricovero di:

- € 30 per ciascun giorno di degenza ospedaliera da malattia;
- € 60 per ciascun giorno di degenza ospedaliera da infortunio;
- € 90 per ricovero dovuto a Grande Intervento Chirurgico (G.I.C., come da elenco).

**Per la garanzie suindicate, le prestazioni vengono fornite a decorrere dal 7° giorno e per la durata massima di 50 (cinquanta) giorni per ciascun sinistro e di 100 (cento) giorni in caso di più ricoveri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.**

**Il giorno di entrata e di uscita viene considerato come unico giorno.**

Nei casi di Rapporti cointestati a due o più Pensionati che accreditano le loro Pensioni sul medesimo Rapporto assicurato, le garanzie di polizza si intendono prestate singolarmente per ciascuno di essi, mediante corresponsione dei relativi pro-capite.

### Art. 20 – Termini di aspettative e carenze

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza della garanzia per ricoveri dovuti ad infortunio e dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello dell'Adesione nel caso di ricovero dovute a malattia.

### Art. 21 – Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che abbiano già compiuto gli 80 anni di età al momento dell'Adesione.

Non sono altresì assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.

### Art. 22 – Delimitazione dell'Assicurazione

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 19, si conviene quanto segue:

- 1) La garanzia di cui alla presente polizza non è operante per i ricoveri dovuti:
  - a) per la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi comportamenti nevrotici;
  - b) ad aborto volontario non terapeutico;
  - c) alla cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni, nonché uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
  - d) alle cure od interventi per la eliminazione e correzione di difetti fisici o malformazioni, o conseguenti ad infortuni preesistenti alla stipulazione del contratto;
  - e) ad applicazioni di carattere estetico ed interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, non resi necessari da infortunio, cure dentarie o parodontopatie non rese necessarie da infortunio, protesi dentarie;
  - f) a malattie professionali così definite dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
  - g) ad affezioni dirette od indirette per trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - h) a conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, di atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte, i quali abbiano movente politico o sociale;
  - i) a conseguenze di inondazioni, alluvioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
  - j) ad atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio tentato suicidio;
  - k) alla pratica di paracadutismo, speleologia, immersioni subacquee con uso di autorespiratore, alpinismo con scalata di rocce di grado superiore al terzo della Scala U.I.A.A., deltaplano, sport aerei in genere;
  - l) alla partecipazione a corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
  - m) all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e psicofarmaci;
  - n) agli infortuni sofferti alla guida di veicoli e natanti, qualora dall'accertamento da parte degli organi di Polizia stradale o da parte delle Strutture Sanitarie deputate a rilasciare agli organi di



Polizia stradale la relativa certificazione, risulti un valore del tasso alcolemico superiore a quello stabilito dalle norme di legge.

- 2) Nei confronti delle persone che abbiano compiuto gli ottanta anni di età, l'indennizzo sarà ridotto al 50% di quanto dovuto a termini di polizza.

#### **Art. 23 – Cessazione delle garanzie**

L'assicurazione cessa con il manifestarsi di una delle patologie indicate all'Art. 21.

#### **Art. 24 – Limiti nel caso di altre assicurazioni**

I limiti di indennizzo di cui alla presente Polizza Collettiva rappresentano il massimo esborso di Generali Italia in aggregato con altri indennizzi dovuti ai sensi di eventuali altre polizze collettive stipulate per lo stesso rischio dal Contraente con Generali Italia.

#### **Art. 25 – Denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro - con indicazione del luogo, giorno e ora dell'infortunio e delle cause che lo determinarono - deve essere fatta dall'Assicurato o dagli aventi diritto, anche per il tramite della Banca Contraente, entro 15 giorni dalla dimissione dall'Istituto di Cura.

La denuncia di sinistro deve essere corredata da:

- certificato medico;
- altra documentazione medica rilasciata dall'Istituto di cura attestante il motivo del ricovero.

#### **Art. 26 – Obblighi successivi alla denuncia**

L'Assicurato si obbliga a:

- ricorrere alla cure di un medico e seguirne le prescrizioni;
- essere disponibile alla visita di medici designati da Generali Italia e ad eventuali altri accertamenti;
- fornire a Generali Italia ed ai suoi incaricati ogni informazione ed esibire copia della cartella clinica.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico a Generali Italia. Anche i familiari dell'Assicurato o gli aventi diritto devono consentire qualsiasi indagine che Generali Italia ritenga necessaria.

#### **Art. 27 – Pagamento dell'indennità**

Il pagamento dell'indennità è effettuato su presentazione – in originale – della seguente documentazione:

- dichiarazione di versamento del premio da parte dell'Assicurato alla Contraente;
- regolare attestato di degenza in istituto di cura (pubblico o privato), debitamente sottoscritto;
- diagnosi di dimissione o copia della cartella clinica per la sola garanzia "ricoveri";
- certificato rilasciato dal Pronto Soccorso con prognosi per la sola garanzia "gessatura".

Gli originali presentati dall'Assicurato sono acquisiti da Generali Italia.

Le indennità verranno in ogni caso liquidate in Italia, in valuta Euro ed entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno.

#### **Art. 28 – Controversie**

Fatta salva la facoltà delle Parti di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, in caso di divergenza sulla natura dell'evento o sulla durata dei ricoveri, le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, di decidere se sia dovuto l'indennizzo ed in quale misura ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio Medico risiede nella città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiutasse di firmare il relativo verbale.

#### **Art. 29 – Rinuncia all'azione di rivalsa**

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di Terzi, Generali Italia rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione<sup>5</sup>.

#### **Art. 30 – Validità territoriale**

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

---

<sup>5</sup> come previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

### **CARDIOCHIRURGIA**

- Interventi a cuore aperto per:
- Correzione radicale di trasposizione dei grandi vasi;
- Correzione radicale del ritorno venoso polmonare anomalo totale;
- Correzione impianto anomalo coronarie;
- Correzione "Ostium primum" con insufficienza mitralica;
- Correzione canale atrioventricolare completo;
- Finestra aorto-polmonare;
- Correzione di:
  - ventricolo unico
  - ventricolo destro a doppia uscita
  - truncus arteriosus
  - coartazione aortiche di tipo fetale
  - coartazione aortiche multiple o molto estese
  - stenosi aortiche infundibulari
  - stenosi aortiche sopravvalvolari
  - trilogia di Fallot
  - tetralogia di Fallot
  - atresia della tricuspide
  - pervietà interventricolare ipertesa
  - pervietà interventricolare con "debanding"
  - pervietà interventricolare con insufficienza aortica
- Sostituzioni valvolari multiple
- By-pass aortocoronarici multipli
- Sostituzioni valvolari con by-pass aortocoronarico
- Aneurismi aorta toracica
- Aneurismi aorta addominale con obbligo di by-pass circolatorio
- Resezione o plicatura del ventricolo sinistro per infarto
- Riparazioni o sostituzioni settali o valvolari per traumi del cuore o gravi infarti
- Reinterventi in CEC per protesi valvolari, by-pass aorto-coronarici
- Intervento in ipotermia per coartazione aortica senza circolo collaterale

### **CHIRURGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO**

- Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale
- Asportazione tumori dell'orbita
- Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, etc)
- Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche (aneurismi saccolari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose)
- Emisferectomia
- Interventi chirurgici sulla cerniera atlanto-occipitale e sul clivus per via anteriore
- Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto
- Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo
- Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extramidollari Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.)
- Interventi per traumi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica Somatotomia vertebrale
- Interventi per ernia del disco dorsale per via laterale o transtoracica

### **CHIRURGIA VASCOLARE**

- Operazioni sull'aorta toracica e sull'aorta addominale
- Trattamento chirurgico dell'ipertensione portale

### **COLLO**

- Gozzo retrosternale con mediastinotomia

## **ESOFAGO**

- Interventi con esofagoplastica
- Gastroectomia totale
- Gastroectomia allargata
- Resezione gastro-digiunale per ulcera peptica post-operatoria
- Intervento per fistola gastro-digiunocolica
- Mega-esofago e esofagite da reflusso
- Cardioplastica

## **FEGATO**

- Derivazioni biliodigestive
- Interventi sulla papilla di Vater
- Reinterventi sulle vie biliari
- Interventi chirurgici per ipertensione portale

## **GINECOLOGIA**

- Isterectomia radicale con linfodeneotomia per tumori maligni per via addominale
- Isterectomia radicale per tumori maligni per via vaginale
- Intervento radicale per carcinoma ovario

## **INTERVENTI SUL POLMONE**

- Tumori della trachea

## **INTESTINO**

- Colectomia totale

## **ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

- Resezione di corpi vertebrali (somatectomia) e sostituzione con cemento o trapianti
- Resezioni del sacro
- Osteosintesi rachidee con placche e viti transpeduncolari
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Resezioni complete di spalla (omero-scapulo-claveari) sec. Tikhor-Limberg con salvataggio dell'arto
- Resezioni artrodiarisarie dell'omero prossimale e sostituzione con protesi modulari "custom-made"
- Emipelvectomia
- Emipelvectomie "interne" sec. Enneking con salvataggio dell'arto
- Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca
- Vertebrotonomia
- Discectomia per via anteriore per ernia dura o molle con artrodesi
- Uncoforaminotomia
- Corpectomia per via anteriore con trapianto autoplastico a ponte nella mielopatia cervicale
- Arirodesi per via anteriore
- Interventi per via posteriore con impianti
- Interventi per via anteriore senza impianti
- Interventi per via anteriore con impianti

## **PANCREAS MILZA**

- Interventi per pancreatite acuta
- Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche
- Interventi per pancreatite cronica
- Interventi per neoplasie pancreatiche

## **RETTO – ANO**

- Interventi per neoplastie per retto-ano per via addominoperineale
- Atresia dell'ano con fistola retto uretrale o retto vulvare

- Operazione per megacolon
- Proctocolectomia totale

#### **TRAPIANTI DI ORGANI**

- Tutti

#### **UROLOGIA**

- ESWL (litotissia extracorporea con onde d'urto)
- Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia
- Ileo biadder
- Cistoprostatovescicolectomia con neovescica rettale
- Cistoprostatovescicolectomia con ileo bladder
- Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali
- Cistoprostatovescicolectomia con ureteroileoureteroanastomosi
- Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale
- Megauretere: resezione con sostituzione di ansa intestinale